

Roma, 1° marzo 2022

Prot. 24/2022/GP

SENATO DELLA REPUBBLICA
10ª Commissione Industria, Commercio e Turismo
Disegno di legge n. 2469 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”

Osservazioni Federconsumatori - APS

La tutela e la promozione della concorrenza, principi cardine dell’ordinamento europeo, sono fattori essenziali per favorire l’efficienza e lo sviluppo economico, anche in un’ottica di ripresa post-pandemia.

A tal motivo, si rende ancor più necessaria una modifica ed una integrazione costante, nonché un adeguamento delle norme anticoncorrenziali.

Il DDL in esame si pone come obiettivo quello di promuovere lo sviluppo della concorrenza anche per consentire l’accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni; rimuovere gli ostacoli regolatori, sia di carattere normativo che amministrativo, all’apertura dei mercati; assicurare la tutela dei consumatori.

Prima di entrare nel merito delle diverse questioni affrontate dal Disegno di Legge sulla Concorrenza, ci corre l’obbligo di fare alcune affermazioni di principio generale, in particolare per quanto attiene l’ambito dei servizi pubblici locali.

Non vi è dubbio che il settore, più volte riordinato, meriti una più puntuale riforma, anche per rispondere alle esigenze del cittadino consumatore/utente dei servizi. Così come non vi è dubbio che siano necessari efficientamento e razionalizzazione, anche dal punto di vista della *governance*. Quello che non ci sentiamo di condividere è l’equazione secondo la quale la gestione pubblica, *in house*, non possa essere considerata adeguata alle sfide che ci attendono e alle risposte da dare alle aspettative dei cittadini. Così come non ci sentiamo di condividere l’idea che la gestione privata sia necessariamente foriera di efficienza ed efficacia. L’esperienza maturata in questi anni, ci dimostra esattamente il contrario, in termini di emergenza climatica e ambientale, crisi sanitaria, economica e sociale. Di più, laddove si ritenga che il servizio possa essere attribuito a privati, pensiamo debba conservarsi forte il controllo pubblico, anche con poteri di revoca dell’affidamento stesso, in caso vengano meno i requisiti di efficacia, efficienza, tutela del lavoro e dell’occupazione.

Da ultimo, ci preme in questa sede ribadire la necessità di dare rapida attuazione alla legge in materia di class action - già sottratta all’ambito di applicazione del Codice del Consumo che ne ha in qualche modo depotenziato l’efficacia - ed oggi lasciata in una fase di stallo giurisdizionale e normativo che la rende meno esperibile, favorendo in tal modo comportamenti anti-concorrenziali a danno dei consumatori.

Art. 4 “Concessioni di distribuzione del gas naturale” – La norma interviene sulla disciplina dell’affidamento delle concessioni di distribuzione del gas, con lo scopo di incentivare l’avvio delle gare. La disciplina però sembra incidere solo su alcuni aspetti di natura procedimentale, senza risolvere concretamente le criticità esistenti, ma soprattutto senza definire un calendario aggiornato di indizione delle gare, che possa garantire una ampia partecipazione e la massima trasparenza nello svolgimento delle procedure.

Art. 5 “Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica” – Si ritiene opportuna una modifica urgente del citato articolo affinché una risorsa strategica come i bacini idroelettrici non rischi di finire in mano a imprese straniere o grandi gruppi finanziari.

Risale a circa un anno fa la disciplina sulle concessioni di grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico, che ha trasferito le competenze alle regioni. Il DDL Concorrenza interviene sul punto, emanando nuove disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica e riportando il controllo sotto l’ala statale. Le disposizioni contenute nel decreto, però, sono sotto molti aspetti controverse: le aste per assegnare gli impianti idroelettrici, infatti, così congegnate, rischiano di consegnare gran parte della produzione di energia italiana a grandi gruppi finanziari e gruppi internazionali. Si prevedono, infatti, procedure di assegnazione che rispettino “[...] *parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un’adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori e di un’idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso [...]*”. Non è specificata da nessuna parte, invece, una limitazione all’ingresso di capitali e società straniere. Inoltre, le aziende italiane, in tale materia, trovano forti limitazioni all’acquisizione di concessioni in altri Paesi, che invece privilegiano il controllo e la gestione delle proprie risorse strategiche entro i confini nazionali.

È necessario preservare le risorse fondamentali, assoggettandole ad un controllo interamente sottostante a logiche, esigenze e normative nazionali. Aprire le frontiere della gestione delle derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico ai grandi capitali internazionali significa, invece, consegnare la transizione a gruppi stranieri, le cui scelte ed i cui investimenti strategici non necessariamente coincidono con le esigenze del nostro Paese.

Art. 8 “Delega al governo in materia di trasporto pubblico non di linea” – Riteniamo condivisibile e positivo l’adozione di una normativa specifica che possa rivedere e adeguare alle esigenze dell’attuale contesto socio-economico la disciplina relativa al trasporto pubblico non di linea.

A tal riguardo, è quanto mai urgente bilanciare e rendere sempre più funzionale l’offerta di servizi sulla base delle forme di mobilità oggi utilizzate, fruibili anche attraverso applicazioni *web* e per *device* mobili che utilizzino piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti. È necessario che venga disciplinato il comparto in maniera definitiva per far emergere e contrastare le forme di illegalità presenti e valorizzare gli operatori che nel rispetto delle regole si impegnano a garantire i servizi, e mettere fine a continui interventi legislativi che non permettono nessuna pianificazione degli investimenti. Vanno, inoltre, previsti meccanismi di salvaguardia dei

contratti di servizio pubblico conferiti in esclusiva qualora modalità di trasporto collettivo esercitato da autoservizi non di linea incidano sul medesimo bacino di utenza gravando negativamente sul contratto di servizio stesso.

Art. 11 “Colonnine di ricarica” – La norma prevede la definizione di criteri per la selezione degli operatori che si occuperanno dell’installazione di infrastrutture di ricarica elettrica da parte degli enti locali e dei concessionari autostradali, in modo che la scelta avvenga mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie.

Già a dicembre 2020, in linea con quanto disposto dal comma 697 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178. “*Legge di Bilancio*”, con il fine primario di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell’ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo nell’ambito urbano, i concessionari autostradali avrebbero dovuto installare colonnine di ricarica per veicoli elettrici di ultima generazione e ad alta potenza, lungo le tratte di loro competenza almeno ogni 50 chilometri. In particolare, erano state fissate scadenze determinate: a) 1° marzo 2021 per la pubblicazione dei requisiti tecnici minimi per le infrastrutture di ricarica su corridoio autostradale; b) 1° luglio 2021 per l’avvio delle installazioni di infrastrutture di ricarica su rete autostradale; c) entro 30 giorni dal 1° luglio, la pubblicazione di manifestazioni di interesse per operatori interessati ad installare ed operare una rete di ricarica in autostrada. Nessuna di queste scadenze è stata rispettata e proprio per questo motivo è necessario che le concessioni per il servizio di ricarica in autostrada siano effettivamente trasparenti e realizzate sulla base di una procedura competitiva.

Inoltre, è proprio nei tratti autostradali, anche attraverso l’attrezzamento delle aree di servizio, che va implementata l’installazione di punti di ricarica “veloce”, omogeneamente distribuiti sul territorio.

Art. 12 “Servizi di gestione dei rifiuti” - Si intende promuovere l’introduzione di maggiore concorrenza nella filiera di gestione dei rifiuti, così da incoraggiare il perseguimento degli obiettivi derivanti dalla diffusione dell’economia circolare. In merito alle utenze non domestiche, si riduce da cinque a due anni la durata minima degli accordi che queste devono stipulare per la raccolta e l’avvio a recupero dei propri rifiuti, per favorire un maggiore dinamismo concorrenziale nell’offerta di tali servizi. Per quanto riguarda, invece, il servizio di gestione integrata dei rifiuti, si rafforzano gli standard qualitativi per l’erogazione delle attività di smaltimento e recupero assegnando specifiche competenze regolatorie all’ARERA. In tal senso si giudicano positive le misure introdotte sul punto, poiché finalizzate a rafforzare l’efficienza e l’attività concorrenziale nel settore.

Art. 21 “Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso” – Esprimiamo giudizio positivo relativamente al tenore della norma in esame che si pone come obiettivo quello di contrastare il fenomeno dilagante delle attivazioni inconsapevoli, fraudolente e irregolari di servizi in abbonamento ai danni dei consumatori. In tal senso, prevedere l’obbligo per le compagnie telefoniche di acquisire la prova del consenso espresso e documentato dell’utente, rappresenta uno strumento fondamentale per evitare l’attivazione di contenuti digitali forniti con SMS e MMS, che comportano un addebito sul credito telefonico o in bolletta.

Art. 22 “Norme in materia di servizi postali” – Il repentino mutare del mercato di riferimento, anche in ragione dell'evoluzione tecnologica, necessita di una disciplina modulare, in grado di cogliere, di volta in volta, le sopraggiunte evenienze.

Un contesto meritevole di particolare attenzione, quale l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale, può trovare nel riesame periodico previsto dall'art. 22 uno strumento idoneo a garantire il necessario aggiornamento della normativa.

Sarebbe opportuno, a tal fine, prevedere che l'Autorità senta le Associazioni dei Consumatori prima di riferire al MISE.

In un contesto come quello determinato dalla pandemia e dalla lenta ripresa post-emergenza, prevedere l'estensione al settore postale (compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi) dell'obbligo di iscrizione ad un registro (quello degli operatori di comunicazione), già prevista per altri settori produttivi, è certamente una scelta condivisibile e improntata ad una maggiore chiarezza e trasparenza nel settore.

Art. 27 Modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto - Ferma restando l'opportunità di una profonda revisione della procedura di risarcimento diretto, che tuttavia si ritiene non rientri nell'ambito di operatività del D.d.L. sulla concorrenza, appare comunque condivisibile che l'obbligo di assicurare il già menzionato regime risarcitorio sia esteso a tutte le compagnie operanti in Italia, a prescindere dallo Stato in cui hanno sede legale. Ciò al fine di garantire omogeneità normativa a tutti i *competitors* e così rimuovere distorsioni in danno al mercato.